

IMPORTI DEL RIMBORSO FORFETTARIO PER LE SPESE ISTRUTTORIE E MODALITÀ DI VERSAMENTO DEGLI STESSI

Gli importi dovuti all'atto del deposito dei progetti, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19 del 2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese per lo svolgimento delle attività istruttorie, sono individuati nelle Tabelle A e B in ragione delle destinazioni d'uso. Per ciascuna tabella, gli importi sono distinti in relazione al tipo di intervento e al tipo di controllo - autorizzazione sismica o controllo a campione dei progetti depositati.

Nel caso del controllo a campione, previsto nelle zone sismiche a bassa sismicità in luogo del controllo sistematico su tutti gli interventi come avviene nei Comuni in zona sismica 2, l'importo indicato in tabella è dovuto per ogni pratica depositata (presentata allo Sportello unico).

A distanza di 10 anni circa dall'entrata a regime della L.R. 19/2208, la necessità di graduare gli importi forfettari dei rimborsi per le spese istruttorie in funzione di alcuni parametri, risponde all'obiettivo di contemperare diverse esigenze.

In primo luogo, permane l'esigenza di garantire alle strutture tecniche un contributo economico per le spese di funzionamento, di mantenimento e di miglioramento delle loro prestazioni. Nel rispetto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza, segue la necessità di differenziare gli importi da versare in relazione alla gravosità, all'estensione dell'impegno istruttorio e in ragione della complessità e specialità degli interventi. Infine, sussiste l'esigenza di non penalizzare gli interventi sul patrimonio edilizio esistente indirizzati principalmente alla sicurezza strutturale e sismica delle costruzioni.

Tabella A: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) per edifici ad uso residenziale e uffici, ambienti suscettibili di affollamento⁽ⁱⁱⁱ⁾, strutture ricettive; per altri interventi, costruzioni e opere non ricompresi nella Tabella B.

Rif.	intervento	V = volume^(iv) (m³)	autorizzazione e sismica (art. 11) ^(v)	controllo a campione (art.13)
A	1. nuova costruzione	V ≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 1.500	480	150
	2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	1.500 < V ≤ 3.000	600	200
		3.000 < V ≤ 5.000	800	300
		V > 5.000	1.000	400
B	1. altri interventi di adeguamento		400	150
	2. intervento di miglioramento			
C	1. riparazione e		360	120

	intervento locale			
	2. intervento locale riguardante esclusivamente^{vi} : • collegamenti elementi strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene;		0	0
D vii	1. opere e costruzioni ordinarie non valutabili a volume quali muri di sostegno di altezza^(viii) non superiore a 5 m, torri e tralicci di altezza ≤ 20 m, ponti mono campata di luce ≤ 10 m:		480	150
	a) nuova costruzione, intervento di adeguamento, intervento di miglioramento			
	b) riparazione e intervento locale		360	120
	2. altre opere e costruzioni non valutabili a volume non ricomprese nel punto 1.		2X importo intervento indicato ai punti a) e b)	
E	1. varianti sostanziali^(ix)		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	

F	1. varianti non sostanziali		0	0
G	1. proroga validità titolo abilitativo sismico ^(x)		100	50
H	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
I	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) ^(vii)		0	0
L	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

Tabella B: Rimborso forfettario spese istruttorie (in euro) – Edifici a prevalente uso commerciale, industriale e artigianale; edifici a prevalente uso agricolo e zootecnico^{xi}.

Rif.	intervento	V = volume⁽ⁱⁱ⁾ (m³)	autorizzazione e sismica (art. 11) ⁽ⁱⁱⁱ⁾	deposito in zone a bassa sismicità (art 13)
A	1. nuova costruzione 2. intervento di adeguamento con ampliamento e/o con sopraelevazione	≤ 500	360	120
		500 < V ≤ 3.000	480	150
		3.000 < V ≤ 6.000	600	200
		6.000 < V < 10.000	800	300
		> 10.000	1.000	400
B	1. altri interventi di adeguamento 2. interventi di		400	150

	miglioramento			
	1. riparazione o intervento locale		360	120
C	2. intervento locale riguardante esclusivamente: • collegamenti elementi strutturali prefabbricati; • ancoraggi tamponature prefabbricate; • inserimento catene;		0	0
D	1. varianti sostanziali ^(vi)		0,50X rimborso corrisposto per il progetto originario	
E	1. varianti non sostanziali		0	0
F	1. proroga validità titolo abilitativo sismico ^(vii)		100	50
G	1. progetto presentato ai sensi della LR 19/2008, art. 11, c.2 lett.b)		2X rimborso corrispondente al tipo di intervento da sanare	
H	1. interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (IPRIPI) ^(vi)		0	0
I	1. interventi inseriti nei piani per la ricostruzione in seguito ad eventi sismici		0	0

Ai fini dell'applicazione degli importi indicati nelle tabelle A e B nell'intervento principale si intendono compresi:

- modesti interventi locali funzionalmente connessi all'intervento principale;
- eventuali pertinenze, come definite nell'allegato II alla DGR 922 del 28/06/2017 (*“Opera edilizia legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà rispetto alla costruzione principale, non utilizzabile autonomamente e di dimensioni modeste o comunque rapportate al carattere di accessoria.”*), che non comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale e rientrino nei limiti dimensionali definiti per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici (D.G.R. n. 2272 del 2016);

Il rimborso è dovuto per gli interventi che costituiscono attività di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 380 del 2001, se soggetti ad autorizzazione sismica o al deposito del progetto.

Nel caso di un'unica pratica sismica caratterizzata da una pluralità di Unità Strutturali (US)² differenti tra loro è dovuta la corresponsione del rimborso forfettario per ciascuna delle Unità facenti parte della costruzione, in quanto le stesse richiedono distinte istruttorie tecniche. Viceversa, in presenza di una pluralità di strutture tra loro identiche, il rimborso è dovuto per una sola volta.

Nelle zone a bassa sismicità (zona sismica 3) il rimborso forfettario dovuto per gli interventi soggetti ad autorizzazione sismica specificati all'art. 10, c. 2 della L.R. n. 19 del 2008, sono quelli indicati nella colonna “autorizzazione sismica”.

Modalità di versamento del rimborso forfettario

Le modalità di versamento del rimborso forfettario sono le seguenti:

- 1) La richiesta di autorizzazione sismica ed il deposito del progetto strutturale sono accompagnati dalla ricevuta in originale dell'avvenuto versamento del rimborso forfettario.
- 2) L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. n. 19 del 2008.
- 3) Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, richiedendo ove necessario la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.
- 4) Per la definizione delle US si rimanda al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 e alla Circolare del C.S.LL.PP. n. 617 del 2009.

Nei casi in cui le funzioni in materia sismica siano svolte dalle strutture tecniche regionali, il versamento del rimborso è effettuato sul conto corrente postale n.367409, codice IBAN IT18C0760102400000000367409, intestato a Regione Emilia-Romagna Presidente Giunta regionale e deve riportare la causale "L.R. n. 19 del 2008 - Rimborso forfettario per istruttoria della progettazione strutturale" oltre alle indicazioni necessarie ad individuare inequivocabilmente la pratica cui si riferisce il versamento stesso.

Le modalità di versamento dei rimborsi per le strutture tecniche comunali sono definite e pubblicate dalle stesse strutture nei loro siti web.

Nel caso in cui il rimborso delle spese istruttorie venga erroneamente versato alla Regione Emilia-Romagna, ovvero l'importo versato sia superiore a quello dovuto, è possibile chiederne la restituzione facendo richiesta alla Regione Emilia-Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo “Richiesta di rimborso delle spese per l'istruttoria della progettazione strutturale” di seguito allegato.

Con riferimento alle istanze di autorizzazione riguardanti interventi da realizzare in zona a bassa sismicità, qualora la Struttura competente in materia sismica, una volta effettuata l'istruttoria, valuti che per la stessa pratica non era necessaria l'autorizzazione preventiva, il progetto esecutivo riguardante le strutture verrà considerato a deposito e facente parte del campione da controllare, ed il rimborso è dovuto per la differenza tra le due fattispecie.